

STATUTO

dell' associazione denominata

"BREAK POINT GOLF CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

TITOLO PRIMO

Capo primo

SCOPO E SEDE

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'Associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, sotto la denominazione

"BREAK POINT GOLF CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

ART. 2

SEDE

1. L'Associazione ha sede a Pergine Valsugana (TN), località Maso Grillo n. 4.

ART.3

CARATTERI

1. L'associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Pertanto è fatto divieto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2 del D.lgs. 36/2021, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati durante la vita dell'Associazione a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. Inoltre, in caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

ART. 4

SCOPO

1. L'associazione, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riguardo a quella del golf, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Oggetto sociale sono, in via principale, la pratica e la promozione del golf a livello amatoriale ed agonistico in gare e/o campionati riconosciuti dalla Federazione Italiana Golf (di seguito denominata F.I.G.), oltretutto di altri sports, fra i propri soci. Il tutto, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché delle direttive della F.I.G., per quanto riguarda il golf; rispettivamente delle altre Federazioni sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; nonché nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per quanto riguarda i soci di Circoli e di Federazioni straniere.

2. Di conseguenza:

a) l'Associazione, per sé e per i propri soci, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G. e s'impegna a pagare le quote di affiliazione e le quote associative stabilite dalla F.I.G.; s'impegna altresì, a norma dell'art. 80 dello Statuto federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dall'attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile;

b) le cariche sociali non possono essere rivestite da quanti abbiano la qualifica di professionista, a termini di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della F.I.G.;

c) condizione indispensabile per essere socio è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

ART. 5

ATTIVITA' PATRIMONIALE ED ECONOMICA

1. Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'Associazione Sportiva potrà, nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, svolgere attività secondaria e strumentale, deliberata dal Consiglio Direttivo, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla gestione, costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento d'impianti di golf e sportivi in genere, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività golfistiche e sportive in genere;

b) intestarsi licenze commerciali in genere;

c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.

ART.6

DURATA

1. La durata dell'Associazione è indeterminata.

Capo secondo

SOCI

ART. 7

CATEGORIE

1. Fermo restando il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) soci effettivi

b) soci juniores

c) soci onorari

d) soci frequentatori

2. Tutti i soci in modo uguale godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto all'Associazione.

3. Solo quelli maggiorenni possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni.

4. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a seguito di domanda scritta da parte dell'aspirante socio.

5. Soci juniores sono coloro che non hanno ancora compiuto i 19 anni. Essi corrispondono un contributo annuo ridotto nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo può prevedere la suddivisione dei soci effettivi e di quelli juniores in sottocategorie e definisce le condizioni ed i requisiti per l'appartenenza dei soci alle categorie e sottocategorie. Può disciplinare inoltre l'ammissione dei non soci a frequentare gli impianti sportivi ed i locali del Circolo.

7. Per i soci minorenni la domanda di ammissione è firmata dal padre o da chi ne fa le veci; il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

8. I soci onorari sono nominati dall'assemblea.

9. La qualifica di socio non è trasmissibile.

ART. 8

SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

a) lo scioglimento dell'Associazione

b) le dimissioni

c) la radiazione

d) l'acquisizione della qualifica di professionista, a norma dell'art. 16 dello statuto della F.I.G., che comporta anche la decadenza da ogni carica sociale, pure se di solo carattere sportivo.

2. I soci effettivi e juniores che intendono rinunciare alla loro appartenenza all'Associazione devono darne comunicazione scritta almeno 10 giorni prima del 31 dicembre.

3. La risoluzione del rapporto associativo non esonera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

ART. 9

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere i contributi associativi nella misura che deve essere determinata dal Consiglio Direttivo.

2. Il socio che non è in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre il 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono.

3. I contributi devono essere versati in via anticipata entro la data fissata dal Consiglio Direttivo.

4. I contributi associativi non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, nè rivalutabili.

ART. 10

DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda stessa o in quella risultante da successive comunicazioni del socio.

TITOLO SECONDO

Capo primo

ORGANI SOCIALI

ART. 11

ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali:
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) il Presidente
 - c) il Consiglio Direttivo
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
 - e) l'Organo di disciplina
2. Tutti gli organi statutari sono eletti dall'assemblea.

Capo secondo

ASSEMBLEE

ART.12

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
4. Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto per un'assemblea ordinaria; e di un terzo dei soci aventi diritto al voto per un'assemblea straordinaria.
5. Nella richiesta devono essere specificati, a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.
6. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
7. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza dovranno essere depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

9. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

10. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio, che non sia Consigliere, Revisore dei conti, componente dell'Organo di disciplina o dipendente dell'Associazione. I soci minorenni possono essere rappresentati, con diritto di voto, da chi esercita la potestà genitoriale nei loro confronti.

13. Un socio non può rappresentare per delega più di due soci.

14. Di ogni assemblea si dovrà redigere un verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

15. Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un'apposita raccolta cronologica.

ART. 13

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque obbligatoriamente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta dei soci per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione stessa.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera spedita ai soci aventi diritto al voto almeno sette giorni prima dell'adunanza, ovvero con altre modalità che consentano la prova di avvenuta ricezione dell'avviso.

3. L'assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto. In particolare, essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

4. L'assemblea ordinaria è competente in merito alle seguenti materie:

a) approvazione del bilancio

b) nomina del Consiglio Direttivo

c) nomina degli altri organi sociali

d) approvazione e modificazione dei regolamenti

5. E' altresì competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.

6. L'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali dovrà avvenire con votazione segreta.

ART. 14

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo spedita ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata ovvero con altre modalità che consentano la prova di avvenuta ricezione dell'avviso.

2. La convocazione, ove richiesta dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione.

3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; ed in seconda convocazione, da fissarsi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

4. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione e modificazione dello statuto sociale

b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari

c) scioglimento dell'associazione, modalità di liquidazione e destinazione delle attività residue.

Capo terzo

CARICHE SOCIALI

ART. 15

GRATUITA'

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 16

REQUISITI

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto la maggiore età;

b) non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

c) non essere assoggettati, da parte del C.O.N.I., della F.I.G. o di altra Federazione Sportiva nazionale o degli Organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a dieci giorni;

d) essere tesserati presso la F.I.G. e non avere la qualifica di professionista, a termini di quanto previsto dall'art. 16 dello statuto F.I.G.;

e) trovarsi nelle condizioni richieste dall'art. 4, comma 2, lettere b) e c) del presente statuto.

2. I componenti degli Organi di disciplina possono non essere soci dell'Associazione; debbono però possedere i requisiti indicati dal primo comma del presente articolo.

ART. 17

INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche sociali di Presidente o di membro degli organi sociali di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 11, comma 1, anche come supplente, sono fra loro incompatibili.

2. In ogni caso di nomina per più cariche, l'interessato deve optare entro trenta giorni per una di quelle per la quale è stato eletto.

3. In caso di mancata opzione decade dalla carica più recente.

4. Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti.

Capo quarto

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18

COMPOSIZIONE E DURATA

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di cinque.

2. I Consiglieri durano in carica per il quadriennio olimpico.

3. I Consiglieri devono essere scelti fra coloro che sono soli maggiorenni dell'Associazione da almeno tre anni.

4. È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal Coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 19

PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione.

2. Il Consiglio nomina pure un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente ad ogni effetto nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 20

RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri, oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti (qualora nominato).

2. Esse saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

3. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato per lettera ovvero con altre modalità che consentano la prova di avvenuta ricezione dell'avviso almeno sette giorni prima della riunione e, in caso di urgenza almeno tre giorni prima.

4. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le materie da trattare, oltre alla data, ora e luogo della riunione.

ART. 21

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario; devono essere inserite in un'apposita raccolta cronologica.

4. Il Consiglio Direttivo detta le regole per la pubblicazione delle deliberazioni mediante affissione all'albo sociale.

ART. 22

COMPETENZA

1. Il Consiglio ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, fatta esclusione delle materie di competenza dell'assemblea.

2. Può delegare a singoli suoi componenti l'esecuzione delle decisioni prese e nominare commissioni di soci per specifiche funzioni amministrative od attività dell'Associazione.

ART. 23

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il potere di rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, nonché quello di firma, spettano al Presidente o in sua mancanza o impedimento al Vicepresidente.
2. Tuttavia, il Consiglio per il compimento di singoli atti o la trattazione di singole pratiche, può attribuire detti poteri ad altri amministratori, direttori o procuratori, che ne usano nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

ART. 24

DIMISSIONI E DECADENZA

1. Le dimissioni del Presidente, la certificata impossibilità definitiva dello stesso ad esercitare le sue mansioni o le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, la quale dovrà essere indetta entro trenta giorni dal fatto che comporta la decadenza.
2. La mancata approvazione della relazione tecnico-morale e finanziaria o del bilancio annuale da parte della metà più uno degli aventi diritto al voto comporta del pari la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo con gli stessi effetti di cui al comma precedente.

Capo quinto

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 25

COMPOSIZIONE E DURATA

1. Qualora l'assemblea ritenga opportuno eleggerlo, il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, i quali restano in carica per il quadriennio olimpico.
2. Il Collegio nomina il suo Presidente.
3. Il Collegio deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve comunque riunirsi separatamente almeno una volta ogni semestre per un esame generale della situazione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione, riferendone i risultati al Consiglio Direttivo.
4. Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale che verrà conservato in una raccolta cronologica.

Capo sesto

ORGANI DI DISCIPLINA

ART. 26

ORGANO DI DISCIPLINA

1. L'Organo di disciplina può essere monocratico oppure costituito da tre membri effettivi, a scelta dell'assemblea, che in ogni caso oltre ai membri effettivi elegge anche almeno un membro supplente e nella sua prima riunione provvede inoltre alle necessarie integrazioni, ove per qualsiasi ragione vengano a mancare membri effettivi o supplenti.
2. Resta in carica per il quadriennio olimpico anche per quanto concerne i membri integrati nel corso di tale periodo.
3. Se è collegiale, nomina un presidente al suo interno.
4. Salva la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci in quanti tali.
5. Interviene e giudica d'ufficio ogni qualvolta abbia notizia idonea di uno di tali casi.
6. Può irrogare le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo scritto
 - b) censura scritta
 - c) sospensione temporanea dalla frequentazione dell'Associazione o dalla sola attività agonistica
 - d) radiazione (espulsione)
7. L'organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.
8. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella segreteria dell'Associazione. Copia di essa dovrà essere notificata agli interessati.
9. L'organo di disciplina è competente anche a decidere qualunque controversia concernente il rapporto e la vita sociale, che dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e l'Associazione, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui all'art. 80 dello statuto della F.I.G.

ART. 27

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

1. Le decisioni dell'Organo di disciplina che irrogano una delle sanzioni di cui all'art. 26 devono essere affisse per estratto all'albo sociale per la durata di quindici giorni, salvo che l'Organo di disciplina non disponga, in casi particolari, di un termine maggiore.

ART. 28

REQUISITI

1. Qualora sia nominato organo di giustizia o componente del collegio di giustizia un socio, dovrà trattarsi di socio effettivo da almeno tre anni.

TITOLO TERZO

COMMISSIONE SPORTIVA

ART. 29

COMPOSIZIONE E COMPITI

1. Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Sportiva e ne stabilisce le competenze.

2. Essa sarà composta da quattro soci effettivi che eleggono al loro interno in Presidente che, su invito, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

3. In ogni caso deve farne parte un membro del Consiglio Direttivo.

4. In caso di parità di voto del Presidente della Commissione è determinante.

4. Alla Commissione spetterà il compito di provvedere alla regolamentazione, all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività sportiva ed agonistica dell'Associazione nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo per quanto non è previsto dal presente Statuto.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO BILANCIO E LIQUIDAZIONE

ART. 30

PATRIMONIO SOCIALE

1. L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività dalle quote associative versate annualmente dagli associati, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da ogni altro tipo di entrate.

ART. 31

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Alla fine di ciascun anno sociale il Consiglio Direttivo deve redigere e presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione, il bilancio consuntivo ai sensi di legge o, quantomeno, un rendiconto economico e finanziario, con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, entro il termine massimo di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 32

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. L'assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi, che dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4.

ART. 33

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/5 degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione e di almeno 1/10 (un decimo) degli associati in seconda convocazione, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

2. In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque motivo, l'assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO QUINTO

NORME FINALI

ART. 34

REGOLAMENTO ORGANICO

1. Il Consiglio Direttivo formula e propone all'assemblea ordinaria, il Regolamento Organico per l'esecuzione del presente statuto e per quant'altro sia necessario ed opportuno disciplinare per l'attività nell'Associazione.

ART. 35

CLAUSOLA ARBITRALE

1. Fermo il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui all'art. 80 dello statuto della F.I.G., per tutte le controversie sorte fra i soci e fra questi e l'Associazione, le parti debbono assoggettarsi al giudizio arbitrale dell'Organo di disciplina nella veste di arbitro irrituale, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto.

2. L'arbitro o il collegio arbitrale procedono con libertà di forme, ma garantendo il contraddittorio tra le parti.

3. La clausola non si applica per i fatti costituenti delitto procedibile d'ufficio.

4. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

ART. 36

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della F.I.G. riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli) ed in subordine, le norme del codice civile.

* * * * *

Pergine Valsugana, 07/12/2023

Il Segretario

Vicentini Luca

Il Presidente

Tessadri Renato